

COMUNE DI CASATENOVO
(Provincia di LECCO)

Verbale n. 4 del 19/02/2025

Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera avente ad oggetto:

“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027 - APPROVAZIONE EX ART. 6, DECRETO-LEGGE N. 80 DEL 9 GIUGNO 2021. Sez. 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

L'anno 2025, il giorno 19 del mese di Febbraio, l'organo di revisione, nella persona della dott.ssa D'Aniello Antonella, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025 - 2027 inserito all'interno del PIAO 2025/2027, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

premessi che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione contabile accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Vista la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025 - 2027 e il relativo piano occupazionale;

assevera

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 - 2027, inseriti nel PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di

spesa per il personale determinata ai sensi:

- a) del D.M. 17 marzo 2020 con riferimento alla fascia per numero abitanti del Comune e del rapporto spesa personale su spese correnti;
- b) dei commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni riferimento al valore medio del triennio 2011-2013
- c) dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, disciplinante i limiti di spesa in materia di assunzioni a tempo determinato, di utilizzo di personale con accordi/convenzioni, di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione di lavoro nonché di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del D.lgs 276/2003;

- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, ovvero nessuna assunzione, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

esprime

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE DEL CONTO

Dott.ssa Antonella D'Aniello

